

Comune, per ottenere l'abbono della sua dotazione semestrale di interessi, od almeno un abbono parziale e di pagare il residuo in anni 20, con l'interesse massimo del 2%, furono esecutive dal Consiglio, che in adunanza dell'ottobre 1940 intenne di confermare le precedenti deliberazioni, che respingendo la richiesta di abbono totale o parziale, consentivano al Comune di pagare in 20 anni l'interesse del 5.50%.

In tale occasione il Consiglio ebbe notizia della sentenza emessa dal Tribunale di Roma con la quale ora stata respinta la domanda proposta dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalla Previdenza sociale contro il Comune di Ascoli Piceno per il pagamento della semestralità di interessi sui mutui da detto Comune estinti auteripatsamente, e del parere contrario all'appello, espresso dall'Avvocatura dello Stato, che aveva difeso l'Istituto, appello invece proposto dalla Previdenza sociale.

Mentre il Comune di Rovereto si è astenuto dal rispondere ai solleciti dell'Istituto per la definizione della pendente nei termini indicati dal Consiglio, l'Istituto è ora venuto a conoscenza che è stato respinto l'appello come sopra proposto, per identica questione, dalla Previdenza sociale contro il Comune di Ascoli Piceno.

In tale stato di cose, tenuto presente l'importanza di ricorrere alle vie legali, il Direttore generale chiede al Consiglio di voler giudicare la linea di condotta, che dovrà essere definitivamente eseguita nei riguardi del Comune di Rovereto.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal